

STATUTO DELLA

INTERNATIONAL SOCIETY OF PROPRIOCEPTION AND POSTURE

Art. 1 - Denominazione – E' costituita l'associazione scientifico-culturale:

"International Society of Proprioception and Posture", siglabile **"I.S.P.P."**.

Art. 2 – Sede – L'associazione ha sede presso i locali del Centro Propriocezione sito in Torino, via Valgiole numeri 85-87.

Art. 3 – Oggetto sociale – La I.S.P.P. è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti degli associati e di elettività delle cariche associative. La I.S.P.P. si propone quale scopo primario lo sviluppo della ricerca teorica e applicata sulla propriocezione e sulla postura e la diffusione dei suoi risultati. In particolare, l'associazione ha quale scopo principale di:

- a. promuovere e favorire le attività di studio e di ricerca sulla propriocezione, sulla postura, sui sistemi di controllo del movimento in condizioni di gravità terrestre, di ipogravità, di assenza di gravità, in ambiente acquatico e sulle relative applicazioni cliniche;
- b. promuovere la diffusione e l'approfondimento delle conoscenze negli ambiti di attività propri tramite l'elaborazione di progetti, la cura di pubblicazioni, l'organizzazione di congressi ed eventi, l'attribuzione di borse di studio e di ricerca mediante l'erogazione di contributi, nonché l'attività di formazione e aggiornamento;
- c. assumere adeguate iniziative informative e promozionali per dare la massima risonanza, nazionale ed internazionale, ai progetti e agli eventi organizzati;
- d. collaborare con gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, interessati all'attività della associazione;
- e. reperire le risorse finanziarie e attuare le opportune iniziative presso enti pubblici e privati necessarie alla realizzazione di progetti;
- f. assumere tutte le iniziative di carattere scientifico economico, sociale, culturale e tutto ciò si rendesse utile, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi della associazione.

L'associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statuarie.

Art. 4 - Durata - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate – Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti eventualmente effettuati dai fondatori.

Per adempiere ai suoi compiti la associazione dispone delle seguenti entrate:

- . versamenti effettuati dai fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- . proventi derivanti dal suo patrimonio;
- . proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività.

Il consiglio direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'associazione; l'adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre al versamento della predetta quota annua. Rimane comunque facoltà dei soci effettuare ulteriori versamenti volontari a sostegno dell'attività sociale. I versamenti si intendono a fondo perduto e, pertanto, non sono né rivalutabili né ripetibili in caso di scioglimento dell'associazione ovvero in caso di scioglimento del rapporto associativo

nei confronti dei singoli associati per effetto di morte, estinzione, recesso od esclusione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per causa di morte. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente anche i corrispettivi per i servizi erogati agli associati.

Art. 6 – Associati – La associazione si compone di:

- . soci Fondatori,
- . soci Ordinari,
- . soci Onorari,
- . soci Aderenti.

Sono Soci Fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo e che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione. Essi hanno doveri e diritti identici ai Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari coloro che intendono volontariamente aderire all'associazione. Sono Soci Onorari coloro che per particolari meriti scientifici, culturali, sociali e istituzionali sono insigniti dall'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Soci Aderenti gli studenti universitari iscritti ai corsi di Medicina e Chirurgia, Scienze Motorie, terapia della Riabilitazione o di qualunque altro corso di laurea che il consiglio direttivo ritenga attinente agli scopi della associazione. I Soci Aderenti divengono Soci Ordinari con l'inizio dell'anno sociale successivo al conseguimento della Laurea. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non comporta tuttavia alcuna differenza di trattamento; in particolare, ciascun aderente ha diritto di partecipare pienamente alla vita dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato ed in nessun modo può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'associato.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione, nonché di approvare ed osservare lo Statuto sociale.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro il predetto termine, la domanda si intende respinta. Il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di un eventuale diniego.

I soli Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per l'approvazione dei bilanci e la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, se in regola con il pagamento della quota relativa all'anno sociale in corso: le cariche societarie possono essere ricoperte da Soci Fondatori e Ordinari con almeno due anni di iscrizione consecutivi all'associazione fatta eccezione per i primi due anni dalla nascita dell'associazione, ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di quote sociali.

Art. 7 – Recesso ed esclusione degli associati – I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione, notificando la propria volontà al consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto a partire dal giorno stesso in cui il consiglio direttivo ha ricevuto la notifica.